

## Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

---

(del 14 dicembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 ottobre 2005 n. 5710 sul Preventivo 2006 del Consiglio di Stato;

**decreta:**

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Supplemento  
d'imposta co-  
munale 2006

**Art. 309c (nuovo)** <sup>1</sup>Per il periodo fiscale 2006, l'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche calcolata in base all'articolo 276 è aumentata di un supplemento del 2.215 %.

<sup>2</sup>Il Municipio ha la facoltà di rinunciare all'applicazione del supplemento d'imposta previsto dal capoverso 1. In questo caso la decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta del periodo fiscale 2006.

- <sup>3</sup>Il supplemento d'imposta non è considerato ai fini:
- del calcolo del contributo di livellamento degli artt. 4, 5 e 6 della LPI;
  - del calcolo dell'indice di forza finanziaria degli articoli 8 e 9 LPI;
  - del calcolo degli aiuti agli investimenti dell'art. 14 LPI.
- <sup>4</sup>Il supplemento d'imposta decade se non entra in vigore l'articolo 314d.

## II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Bellinzona, 14 dicembre 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Carobbio**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 7 febbraio 2006 n. 21).

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

---